



COMUNE DI GIUNGANO

(Provincia di Salerno)

Piazza Vittorio Veneto 9, 84050 GIUNGANO (SA)

Tel. 0828-880285 - Fax 0828-880220 - <http://www.comune.giungano.sa.it>

Ordinanza n. 04/2017

Oggetto: Divieto di consumo acqua potabile per usi non domestici.

IL SINDACO f.f.

Considerato che a causa di una stagione invernale particolarmente scarsa di piogge si sta verificando un calo della portata delle sorgenti che comporta disagi nella distribuzione idrica da parte degli Enti gestori ai Comuni;

Vista la comunicazione dell'ASIS n. 3672 del 26 aprile 2017, con la quale comunicava ai comuni una riduzione proporzionale della fornitura idrica di circa del 20%;

Ritenuto che la mancanza di acqua potabile nelle abitazioni oltre a creare immaginabili disagi nella vita quotidiana, crea seri problemi di natura igienico sanitaria;

Ravvisata la necessità di dover intervenire immediatamente, per la tutela e la salvaguardia dell'igiene e della salute pubblica, ordinando il divieto assoluto di utilizzo di acqua potabile per scopi diversi dagli usi domestici, quali **"INNAFFIAMENTO DI GIARDINI, ORTI, RIEMPIMENTO DI PISCINE PRIVATE, LAVAGGIO AUTOVEICOLI ECC. "**;

Visto l'art. 50 , 5° comma, del Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;

ORDINA

Per i motivi su esposti, il divieto assoluto, su tutto il territorio del Comune di utilizzare l'acqua potabile per scopi diversi dagli usi domestici così come indicato in premessa;

Qualora per necessità di pubblico interesse o per il mantenimento di beni pubblici, oltre che per inderogabili e improrogabili necessità, si debba far uso dell'acqua erogata dal pubblico acquedotto, il personale del Comune o soggetti appositamente incaricati, possono farne strettamente uso per garantire la buona conduzione del bene che in caso contrario potrebbe danneggiarsi irrimediabilmente.

E' fatto obbligo alla Polizia Municipale e all'Ufficio Tecnico Comunale far osservare la presente Ordinanza.


Il personale del Consorzio incaricato della gestione del servizio dovrà vigilare e segnalare eventuali consumi eccessivi rilevabili da appositi apparecchi misuratori.

AVVERTE

Le infrazioni a quanto sopra ordinato saranno punite con una sanzione da €. 25,00 a €. 500,00.

Contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di giorni 60 dalla pubblicazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio (Legge 06/12/1971, n. 1034) ai sensi dell'art. 3 quarto comma della Legge 07/08/1990, n. 241.

Dalla Residenza Municipale 05 maggio 2017



IL SINDACO f.f.
(Cav. Giuseppe ORLOTTI)